



Circolare n°: 37/2016

Oggetto: Decreto fiscale: conferme e integrazioni dopo l'iter legislativo

**Sommario:** Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 dello scorso 2 dicembre è stato convertito nella legge 1.12.2016, n. 225, il DL n. 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Il provvedimento ricalca in larga parte le misure contenute nel testo varato lo scorso ottobre, con alcune sostanziali modifiche di particolare rilievo.

## Contenuto: -

Il corpo delle nuove regole entrerà in vigore **dal 1° gennaio 2017**, ma alcune novità, quali la definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della Riscossione nonché la procedura di voluntary disclosure bis, sono già in vigore.

Scopo della presente circolare è quello di riportare una sintesi delle principali disposizioni di natura fiscale, rinviando a successive circolari l'approfondimento di singole tematiche e degli altri provvedimenti introdotti dalla Legge di Bilancio.

# Indice:

P.3 — SPESOMETRO

P.3 — LIQUIDAZIONI IVA

P.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E SCOMPUTO RITENUTE

P.4 — VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

P.5 — NUOVI STUDI DI SETTORE

P.6 PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI



## **EQUITALIA E DEFINIZIONE AGEVOLATA:**

A decorrere dal 1° luglio 2017 viene disposto lo scioglimento di Equitalia, con l'esclusione di Equitalia Giustizia, e l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, cui sarà affidata l'attività di riscossione dei tributi nazionali, e di accertamento/liquidazione/riscossione di quelli locali.

L'ente subentrerà, **sempre con decorrenza 1º luglio 2017**, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e potrà svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

Viene confermata e ampliata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione nel 2016, **la definizione agevolata dei ruoli**, senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali con l'applicazione degli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Il contribuente potrà effettuare il pagamento in un numero massimo di 5 rate, oppure scegliendo una delle soluzioni proposte nel moduli di adesione. <u>In ogni caso deve essere assicurato il versamento del 70% delle somme nel 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.</u>

Viene **prorogato al 31 marzo 2017** (in luogo del 23 gennaio) il termine per presentare la dichiarazione di accesso all'agevolazione, chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata<sup>1</sup>. Entro il successivo **31 maggio 2017** l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, il numero e la scadenza delle rate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A seguito della presentazione della domanda di definizione sono sospesi i termini di prescrizione /decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016. L'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



#### SPESOMETRO:

A partire dal 1° gennaio entrerà in vigore il "nuovo" spesometro, in base al quale i soggetti passivi iva dovranno provvedere all'invio, con **cadenza trimestrale** (in precedenza invio unico annuale), di tutte le fatture emesse/acquisti e dei dati inerenti le note di variazione.

L'invio telematico va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31 maggio). In sede di conversione è stato previsto che:

- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato **entro il 25.7.2017.**
- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato **entro il 16.9**;

Muta anche il regime sanzionatorio. In caso di omesso o errato invio dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione di 2 euro per fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre<sup>2</sup>.

## LIQUIDAZIONE IVA:

Viene ulteriormente previsto che i soggetti passivi iva trasmettano trimestralmente una comunicazione riepilogativa delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Tale comunicazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con modalità di invio e informazioni da comunicare che saranno definite dall'Agenzia con uno specifico provvedimento.

La comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con risultato a credito, mentre vengono esonerati:

- i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);
- i soggetti non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (quali i contribuenti minimi e forfettari), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La sanzione è ridotta a 1 euro, entro il limite massimo di 500 euro, se l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.





## DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E SCOMPUTO RITENUTE: -

Il decreto elimina il disallineamento temporale dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative "a favore" (pro contribuente) e "a sfavore" (pro fisco).

Il nuovo termine, comune ad entrambe le dichiarazioni, è quello **previsto per** l'accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione, potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte e la possibilità di ravvedimento operoso.

Si modifica la disciplina relativa allo **scomputo dall'imposta delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto** e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare viene stabilito che:

- per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall'imposta dovuta nel periodo d'imposta nel quale le ritenute sono state operate;
- per quelle operate dopo la presentazione dei redditi è possibile solamente lo scomputo dall'imposta dovuta nel periodo d'imposta nel quale le ritenute sono state operate.

## **VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:** —

Viene confermata la riapertura dei termini per esperire la procedura di voluntary disclosure (c.d. collaborazione volontaria) nella finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto in esame) al 31 luglio 2017. Essa



trova applicazione sia per l'emersione di attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali<sup>3</sup>.

Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al **30 settembre 2016**. Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni e precisamente al:

- **31.12.2018** per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi;
- **30.6.2017** per le istanze presentate per la prima volta.

Aderendo alla voluntary disclosure il contribuente verserà spontaneamente in unica soluzione **entro il 30 settembre 2017**, o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), l'importo dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, e senza possibilità di compensazione.

Il contribuente è altresì esonerato dalla presentazione del quadro RW del Mod. UNICO 2016 con riferimento alle sole attività oggetto della v.d, e non è punito per i reati previsti dall'art. 648 ter c.p.c. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). <u>Si ricorda infine che coloro i quali hanno utilizzato la precedente v.d. nazionale possono ora utilizzare la nuova v.d. internazionale e viceversa.</u>

# **NUOVI STUDI DI SETTORE:**

Viene confermata la sostituzione degli studi di settore con un sistema di indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

In sede di conversione è stato previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individui gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente: a) non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona; b) non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.



## PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI:

L'art. 7 quater della legge introduce alcune misure intitolate alla **semplificazioni fiscali**, tra cui la rimodulazione del tax day e l'introduzione di nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. Si presentano ai punti successivi le principali novità:

# A) Revisione del tax day

Con decorrenza 1.1.2017 viene ridefinito il calendario delle scadenze fiscali relativamente ai versamenti d'imposta (c.d. tax day) come segue:

- saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche e società di persone, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza entro il 16) dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- in caso di liquidazione/trasformazione/scissione/fusione, le società di persone effettuano i suddetti versamenti entro l'ultimo giorno (in precedenza entro il 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
- saldo IRES/IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo IRES/IRAP entro l'ultimo giorno (in precedenza entro il 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
- il saldo IVA va invece versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo alla predetta data.

Resta ferma la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.

## B) Operazioni di acquisto con San Marino



E' stata soppressa, a partire dal 1° gennaio 2017, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquisti senza IVA da operatori aventi sede a San Marino.

## C) Rimborso credito IVA

È stata incrementata **a € 30.000**, in luogo dei precedenti € 15.000, la soglia per la quale non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Se il rimborso iva è superiore alla nuova soglia, il contribuente:

- è comunque esonerato dalla prestazione di garanzia solo se rientra tra i "soggetti considerati non a rischio". In tal caso la richiesta dovrà essere corredata dal visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo), da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- è tenuto a presentare idonea garanzia se rientra tra i "soggetti a rischio4".

## D) Presunzione legale versamenti/prelevamenti

Con la modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si prevede che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.

E'stata invece eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> E' richiesta la prestazione della garanzia per i rimborsi iva dei seguenti contribuenti: a) i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative; b) i soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica; c) i soggetti passivi che, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; d) i soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.





# E) Certificazione Unica

Il termine per la consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta è traslato al 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. Tale novità opera a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan